

AUTOMOBILE CLUB LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.27 DEL 19/07/2021

OGGETTO: Determinazione a contratto e di affidamento per la fornitura buoni pasto in Convenzione MePa. CIG Z8C3284795.

Visto il D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dato atto che in materia di mensa e di buoni pasto sostitutivi, la disciplina contenuta nell'art. 1 del CCNL del Comparto Enti Pubblici non Economici del 24 Aprile 1997, individua, espressamente le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio e dato atto che, in particolare, i requisiti vincolanti per l'attribuzione del buono pasto, nell'ipotesi di orario articolato su cinque giorni, si intendono realizzati quando il dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario e delle eventuali richieste del direttore lavori nell'arco della giornata almeno sei ore e sia tenuto ad effettuare nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro sia antimeridiano che pomeridiano;

Considerata preminente quindi l'esigenza di distribuire, come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 Febbraio 2018, i buoni pasto spettanti;

Accertato che il Contratto di cui sopra si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, e, quindi, anche all'Automobile Club Latina;

Ritenuto opportuno garantire il servizio sostitutivo della mensa, attraverso l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente in linea con quanto stabilito dal comma 2) dell'art. 86 del Contratto su indicato, per due giorni a settimana ed al verificarsi delle condizioni in premessa esplicitate;

Accertata la disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio, poiché il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente;

Visto l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Latina, che individua nel Direttore il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente;

Visto l'art. 2, comma 1 che attribuisce al Direttore i poteri di gestione e l'art. 19 del medesimo Regolamento, che stabilisce che l'attività negoziale dell'Ente è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigenti in materia per gli Enti pubblici;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, il comma 2, lettera a), in base al quale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici".

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 che prescrivono e l’adozione di apposita determinazione a contrarre indicante *“l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”*; ed al punto 4.1.3 recita: *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.”*

visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo cui, fino al 31 dicembre 2021 *“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture (...) di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

Considerato che la vigente normativa inerente al “programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A.” prevede, anche per l’Automobile Club Latina, l’obbligo di acquistare beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA o su altri mercati elettronici o mediante convenzioni di Consip o delle centrali di committenza regionali;

Rilevato che, sul portale degli acquisti in rete per le PA, in materia di fornitura di buoni pasto risulta attiva una convenzione Consip a cui l’Ente può aderire denominata Buoni Pasto ed.9 Lotto n.7;

Ravvisato che l’adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l’Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria per assicurare la fornitura e, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla sopra richiamata Convenzione per la fornitura di buoni pasto;

Verificato che è possibile aderire alla convenzione in argomento secondo quanto previsto dall’art. 36 - comma 2 - lettera a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

Rilevata la necessità di erogare n.46 buoni pasto arretrati, generati dalla scadenza della vecchia convenzione ed.8 ed il tempo intercorso per l’attivazione della Convenzione BP9 lotto 7 avvenuta in data 01/07/2021;

Preso atto che la Convenzione BP9 recita: *“Con ciascun Ordine diretto d’acquisto potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto ed una sola tipologia (cartacei o elettronici). Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali o tipologia differenti, dovranno emettere diversi Ordini d’acquisto, uno per*

ciascun importo di Valore nominale e per ciascuna tipologia che intendano richiedere.”, ragion per cui occorrerà sottoscrivere un ordine di acquisto per recuperare l’arretrato di buoni dal valore nominale da euro 10,00, mentre per i nuovi Buoni pasto dal valore nominale da euro 15,00, da erogare a far data dal 01 luglio 2021, occorrerà procedere con un nuovo e diverso Ordine di Acquisto;

Visto l’ordine di acquisto n.6278348 generato dal sistema che si allega alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che nel caso specifico della presente fornitura risulta essere: Z8C3284795, CIG derivato da quello madre 7990067BDD;

Tenuto conto dell'esito positivo della verifica effettuate in materia di versamento degli oneri e contributi previdenziali (DURC) con certificato n. INAIL_27787103;

Visti gli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

visti l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Dato atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente provvedimento:

- non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Sulla base di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, il ricorso alla procedura di affidamento tramite adesione a Convenzione del servizio di fornitura di buoni pasto per l’Automobile Club Latina con la Ditta EDENRED ITALIA Srl, con sede in Via G.B. Pirelli n.18, Milano – Codice fiscale: 01014660417 – Partita IVA: 09429840151, iscritta nel REA Milano: 1.254.788, per una fornitura di n.46 buoni pasto e verso corrispettivo di € 368,92 oltre IVA, per un periodo di anni 2 dall’ordine di acquisto effettuato;

di dare atto che l'importo trova copertura nel budget economico per il 2021 e che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare. Il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui alla Art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

IL DIRETTORE
(Vincenzo PAGANO)